

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI  
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI EDOLO**

## **Art. 1 - Premessa**

I gruppi comunali di protezione civile sono regolamentati dall'art. 35 del D. Lgs n. 2 gennaio 2018 n. 1 – Codice di protezione civile, come di seguito riportato:

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dall'organo comunale preposto, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato, di cui all'articolo 42, che prevede in particolare:

- a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del gruppo comunale e ne è responsabile;
- b) che all'interno del gruppo comunale è individuato, (secondo i principi di democraticità), un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi.

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.

## **Art. 2 – Il Sindaco**

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 65 della D.Lgs 2 Gennaio 2018, e' autorità territoriale di Protezione Civile ed esercita le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività

Il Sindaco è responsabile nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di Protezione Civile.
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018, n. 1 , esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza.
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare.
- d) della disciplina di procedur e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa del Gruppo di Protezione Civile al fine di assicurare la prontezza operativa e di rispost in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 – Finalità del Gruppo.
- e) della nomina di un Coordinatore die volontari, referente delle attività di questi ultimi.

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal Testo Unico degli Enti locali e del Codice di Protezione Civile può:

- a) adottare provvedimenti contingibili ed urgnti di cui all'articolo 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica.
- b) disporre adeguata informazione alla popolazione sugli scenari di richio, sulla pianificazione di Protezione Civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.
- c) coordinare l'attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dare attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di Protezione Civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7 comma 1, lettere b9 o c) del D.Lgs del 2 Gennaio 2018 n.1

### **Art. 3 - Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e le modalità di accesso al Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Edolo, in conformità ai principi normativi e alle direttive applicative statali e regionali.

E' stato istituito il Gruppo Comunale dei volontari di protezione Civile con iscrizione nell'elenco nazionale del Dipartimento di Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato con Prot. N. DPC/VRE/0027286 del 27/05/2006 e nell'albo regionale del volontariato della Regione Lombardia – sezione provinciale con il Decreto Dirigente Provincia n. 997 del 08/05/2003n. 0072828/03

### **Art. 4 -Sede del Gruppo**

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Edolo ha la propria sede operativa ed il magazzino attrezzature nella palazzina comunale sito in Via Rassiche 43.

Al Gruppo compete:

- la gestione organizzativa degli spazi assegnati, sulla base anche delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione Comunale

### **Art. 5 – Il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Edolo**

E' costituito, ai sensi del presente Regolamento, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Edolo (in seguito Gruppo).

Il Gruppo è formato da cittadini Italiani, cittadini dell'Unione Europea, cittadini extra-comunitari regolarmente residenti in Italia, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che prestano la loro opera nel campo della Protezione Civile senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi personali.

Il Gruppo è autorizzato all'uso dell'emblema contenente il logo della Protezione Civile e quello del Comune di Edolo. Il predetto emblema è applicato sul vestiario, sui veicoli e le attrezzature in dotazione al Gruppo medesimo.

### **Art. 6 – Organi del Gruppo**

Sono organi del gruppo:

- Il Coordinatore del Gruppo

Il Coordinatore è nominato dal Sindaco, con apposito atto e deve essere scelto tra gli appartenenti al Gruppo, in ragione di particolari competenze e capacità. In assenza di professionalità interne il Sindaco può nominare un coordinatore esterno non facente parte del Gruppo.

Il Coordinatore rappresenta ufficialmente il Gruppo e risponde dell'operato dello stesso al Sindaco e/o al delegato alla Protezione Civile.

**Il delegato alla Protezione Civile può ricoprire la carica di Coordinatore del Gruppo.**

Il Coordinatore con l'eventuale supporto del Sindaco, predispone ed attua le seguenti azioni:

- a) assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- b) dirige e coordina le attività del Gruppo.
- c) da puntuale esecuzione delle direttive superiori.
- d) assicura, in collaborazione con la struttura comunale, il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi materiali, mezzi, attrezzature e strumenti utili ai fini di Protezione Civile.
- e) propone la sostituzione e la fornitura di mezzi e del materiale necessario a svolgere il servizio, così come per l'equiaggiamento individuale dei volontari.
- f) armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento.
- g) garantisce turni di reperibilità dei volontari
- h) cura l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- i) trasmette al Sindaco/delegato alla Protezione Civile la relazione annuale delle attività svolte dal Gruppo.
- j) cura al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Gruppi di Protezione Civile;
- k) può nominare un vice-coordinatore, scelto tra i volontari effettivi appartenenti al Gruppo, in ragione di particolari competenze e capacità, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, collaborando con lo stesso nella gestione del Gruppo.
- l) ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

## **Art. 7 – Finalità del Gruppo**

Il Gruppo presta la sua opera di volontariato attivo perseguendo le seguenti finalità:

- a) tutela del suolo e dell'ambiente per la previsione e prevenzione delle calamità;
- b) soccorso e assistenza in supporto e/o ausilio alla Pubblica Autorità per il ripristino da calamità e/o disastri verificatisi a seguito di eventi straordinari ed emergenze;
- c) collaborazione alla formazione e aggiornamento dei piani di emergenza del Comune di Edolo e, se eventualmente richiesto, di quelli dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane.
- d) supporto all'Amministrazione Comunale nell'ambito delle prevenzioni per la cittadinanza dai rischi. Sono eventi straordinari, emergenze e calamità, quelli dichiarati tali dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dalla Prefettura di brescia o dal Servizio Comunale di Protezione Civile.

Non rientrano nelle attività del Gruppo gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili non ricadenti nell'ambito della Protezione Civile.

## **Art. 8 – Settori di attività**

I settori di attività del Gruppo sono:

- a) formazione e informazione scolastica e alla cittadinanza;
- b) programmazione e pianificazione;
- c) intervento in zone del territorio comunale soggette a varie tipologie di rischio;
- d) interventi sui beni del territorio soggetti a varie tipologie di rischio;
- e) servizio di prevenzione incendi boschivi della Comunità Montana della Valle Camonica

## **Art. 9 – Criteri di iscrizione e ammissione**

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 16 anni di età
- b) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio
- c) aver frequentato il corso base di "Volontario di protezione civile" con superamento di esame finale.
- d) essere disponibili a partecipare alle attività ordinarie, formative e di addestramento organizzate dal Gruppo nonché essere disponibili a partecipare anche alle attività straordinarie di Protezione Civile.

I volontari ammessi al Gruppo Comunale acquisiscono la qualifica di effettivi a seguito del superamento del corso base.

I volontari effettivi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale.

Il tesserino va conservato con cura ed esibito a richiesta. Dovrà essere restituito immediatamente all'atto delle dimissioni del volontario sia per motivi personali che conseguentemente a provvedimenti disciplinari.

I componenti del gruppo prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Sindaco o dal coordinatore, nell'ambito della protezione civile ed entro i limiti del piano di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso e di ripristino a seguito dell'emergenza, in caso di calamità interessanti il territorio comunale, e anche al di fuori del territorio di competenza, su richiesta e/o autorizzazione della Regione e/o delle autorità competenti.

In caso di minore età, la domanda di iscrizione dovrà essere corredata dall'autorizzazione contestuale di genitori o di chi esercita la patria potestà. I minori di 18 anni sono ammessi al Gruppo con compiti non operativi.

## **Art. 10 – Cessazione di appartenenza al Gruppo**

Il volontario cessa di appartenere al Gruppo nei seguenti casi:

- a) presentazione di dimissioni scritte
- b) inattività assoluta, senza giustificato motivo per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi valutata dal Coordinatore.
- c) a seguito di sanzione disciplinare disposta dal Sindaco.
- d) sottrazione all'obbligo di sorveglianza sanitaria

In caso di dimissioni, esse sono valide a partire dalla data di presentazione delle stesse al protocollo dell'Ente.

Nei suddetti casi, il volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in uso entro 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione.

## Art. 11 – Obblighi del volontario

Il volontario dovrà prestare la propria opera gratuitamente. I volontari, nell'espletamento del servizio, devono mantenere sempre un comportamento corretto, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal sindaco e dal coordinatore, in particolare:

- improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno, spirito di collaborazione, cortesia, comprensione e fermezza;
- osservare una doverosa riservatezza su quanto avvenuto durante il servizio. Il volontario dovrà accettare incondizionatamente gli obblighi derivanti
- dall'appartenenza al gruppo volontari ausiliari di protezione civile.

Il volontario ha inoltre l'obbligo di:

- a) osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto il presente Regolamento del Gruppo;
- b) partecipare alle riunioni, periodiche e non, indette per l'informazione, l'aggiornamento e la crescita del singolo e del Gruppo;
- c) partecipare ai corsi di addestramento e di aggiornamento, alle attività addestrative;
- d) collaborare alle operazioni di prevenzione, soccorso ed assistenza alla popolazione, secondo le disposizioni impartite;
- e) indossare la divisa con le dotazioni di sicurezza (D.P.I.) assegnate facendone un corretto utilizzo e custodendo in maniera adeguata materiali e mezzi in uso;
- f) mantenere integra la divisa d'ordinanza, senza apportarne modifiche che compromettano l'uniformità e le caratteristiche antinfortunistiche, senza apporre scritte, adesivi o quant'altro non attinente al servizio di Protezione Civile.
- g) astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale nell'ambito della Protezione Civile;
- h) operare unicamente in attività di cui abbia adeguata competenza, formazione e informazione, utilizzando obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione, in scrupolosa osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- i) **sottoporsi a sorveglianza sanitaria.**

## Art. 12 – Diritti del volontario

Il volontario ha il diritto di:

- a) ricevere rispetto da parte di tutti gli altri volontari osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto il presente Regolamento del Gruppo;
- b) ad essere impiegato nelle operazioni di prevenzione, soccorso ed assistenza alla popolazione.
- c) a partecipare alle esercitazioni e a collaborare alle iniziative del Gruppo nei casi e con le limitazioni previste dal presente Regolamento.
- d) esimersi, in ogni momento, dall'eseguire operazioni giudicate rischiose per la propria incolumità fisica.
- e) godere dei benefici previsti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza autorizzate dalle autorità competenti nonché ricevere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e debitamente certificate

### **Art. 13 – Mezzi e materiali**

Il Gruppo gestisce locali, mezzi e materiali assegnatigli dal Comune/Comunità Montana di Valle Camonica per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, e non possono essere destinati per scopi diversi da quelli di Protezione Civile.

Il Gruppo garantisce il corretto utilizzo (anche sotto l'aspetto delle norme vigenti di sicurezza) e il controllo per l'eventuale manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in suo possesso. L'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria va concordata con la struttura comunale come pure l'eventuale impegno economico.

Gli appartenenti al Gruppo s'impegnano al corretto utilizzo ed all'adeguata custodia dei mezzi e delle attrezzature loro affidate.

L'autista soggiace obbligatoriamente a quanto disposto dal vigente Codice della Strada ed è responsabile penalmente e civilmente di ogni infrazione a Leggi e Regolamenti che possano causare danni a cose e persone

### **Art. 14 - Assicurazione**

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 39 comma 1 del D.Lgs 1/2018. Gli appartenenti al Gruppo sono pertanto assicurati, mediante idonea polizza, a carico del Comune per:

- a) le attività ordinarie ovvero tempi collegati al funzionamento e vita del Gruppo (riunioni, inviti, manutenzioni mezzi ed attrezzature). Il Coordinatore del Gruppo mantiene un registro delle attività connesse al funzionamento del Gruppo.
- b) gli interventi di emergenza;

La copertura assicurativa si riferisce sia al momento dello svolgimento delle attività che ai momenti connessi.

### **Art. 15 – Modalità di intervento e delle attività**

Il Sindaco, ai sensi dell'art.12 del D.lgs1/2018 e al D.Lgs 267/2000, è l'Autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e nomina un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il Gruppo opera:

- a) in conformità delle direttive e ordinanze del Sindaco.
- b) in caso di calamità, o emergenze sul territorio, in base ad un piano di emergenza predisposto e con le modalità previste.

### **Art. 16 – Attivazione del Gruppo per emergenze**

Il Gruppo, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Le norme di attivazione del Gruppo, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile.

## **Art. 17 – Partecipazione**

Il Comune di Edolo, promuove la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore e costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto **dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**

I Volontari appartenenti al Gruppo si impegnano a partecipare, a titolo gratuito, ai servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale, e alle attività di Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del Gruppo.

Gli appartenenti al Gruppo possono promuovere iniziative intese a favorire lo sviluppo di esperienze nei Settori di attività del Servizio di Protezione Civile.

Il Gruppo promuove ed aderisce ad iniziative, anche al di fuori dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra Enti, Associazioni e Gruppi di Volontariato operanti nella Protezione Civile. Le iniziative del Gruppo sono autorizzate dal Sindaco.

## **Art. 18 – Gestione Amministrativa**

Il Comune mediante i propri uffici cura la gestione amministrativa del gruppo comunale e ne è responsabile. Il Sindaco risponde degli atti di competenza relativi ai requisiti previsti per l'iscrizione dell'organizzazione nonché degli obblighi in materia di formazione, informazione e sicurezza del volontario iscritto.

## **Art. 19 – Benefici**

Ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, saranno garantiti (entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti), nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i benefici previsti dall'art. 39 del D.Lgs 1/2018:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato,
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
- rimborso spese sostenute che dovranno essere puntualmente documentate

## **Art. 20 – Referente Operativo Comunale (R.O.C.)**

E' facoltà del Sindaco la nomina del Referente Operativo Comunale che può essere individuato in un funzionario dell'Ente **o nel delegato alla Protezione Civile.**

Al R.O.C., spetta, in periodi di normalità il compito di:

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale
- organizzare i rapporti con il volontariato locale
- sovrintendere al Piano di emergenza Comunale (stesura e aggiornamento)

- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVFF, CC, polizia, GdF, Prefettura, Provincia, Regione, ecc)

### **Art. 21. Centro Operativo Comunale (C.O.C)**

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, i responsabili delle Funzioni di Supporto.

I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti sia tra il personale dipendente del Comune di Edolo che tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previste nel Piano di Emergenza Comunale

In tale struttura potrà essere eventualmente attivato, quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con personale o mezzi a disposizione del Comune, e a seguito dell'emanazione di ordinanza prefettizia, il Centro Operativo Misto (C.O.M.)

Il sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese coi comuni territorialmente interessati.

### **Art. 22 – Disposizioni finali**

Il Sindaco è garante e del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle vigenti norme.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di approvazione